



Città di Santa Maria Capua Vetere

(Provincia di Caserta)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del 30.04.2026

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

L'anno duemila ventisei il giorno 30 del mese di aprile alle ore 18:40 presso la Casa Comunale sita in Via Albana (Palazzo Lucarelli) sala delle adunanze comunali del Comune di Santa Maria Capua Vetere, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria in 1^a convocazione.

Al momento del presente provvedimento, risultano presenti ed assenti i sottototati componenti.

n.	cognome e nome	presente	assente	n.	cognome e nome	presente	assente
	Mirra Antonio (Sindaco)	X					
1	Buscetto Daniela	X		13	Feola Danilo	X	
2	Capitelli Gerardo	X		14	Fumante Davide	X	
3	Casino Giuseppe	X		15	Graziano Rosario	X	
4	Ciarmiello Pasquale	X		16	Maffei Alessandro		X
5	Cipullo Pasquale	X		17	Mastrolanni Salvatore		X
6	Corvino Gianfranco	X		18	Napolitano Giuseppe	X	
7	Crisileo Italo		X	19	Pardi Merola Luigi		X
8	Crispino Giovanna	X		20	Pigrini Domenico	X	
9	De Lucia Fabio	X		21	Sepolvere Anna	X	X
10	Di Monaco Gaetano		X	22	Talento Danilo	X	
11	Di Monaco Giuseppe	X		23	Vallante Martino	X	
12	Di Rienzo Enrico	X		24	Volpe Giovanna	X	

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista.

CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente porre in discussione il quinto punto all'o.d.g. (precedentemente quarto punto prima dell'inversione con il quinto punto all'o.d.g.) avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE".

Sentito il Presidente del Consiglio Comunale cedere la parola all'Assessore Di Nardo quale relatore sul punto in questione.

Sentito l'intervento dell'Assessore Di Nardo, che sarà riportato nel verbale di seduta, nel quale lo stesso afferma che il regolamento delle entrate è stato nuovamente elaborato anche alla luce delle indicazioni formulate dal consigliere Corvino. Ringrazia la Prima e la Seconda Commissione Consiliare con i Presidenti Mastroianni e Graziano per il lavoro svolto.

Evidenzia che si sta cercando di fare un importante ruolo di riscossione ordinaria in autonomia e che la percentuale di riscossione si è alzata.

Precisa che se vi è una riscossione in conto residui più bassa è perché va ad incidere su una fetta di popolazione dove è difficile la riscossione.

Afferma, inoltre, che le azioni esecutive che si possono ridefinire o rottamare risultano minime rispetto alla gestione del coattivo che è effettuata dall'Agenzia della Riscossione e quindi non rientra nel regolamento della definizione agevolata.

Evidenzia che l'ultimo regolamento sulle entrate risale a ventisei anni fa e che, alla luce dell'attività svolta dall'ufficio, si rendeva indispensabile procedere ad un adeguamento dello stesso.

Sottolinea, altresì, gli articoli maggiormente rilevanti del regolamento, con particolare riferimento alla digitalizzazione dei procedimenti.

Precisa che, dei sei emendamenti evidenziati dal consigliere Corvino, quattro sono stati recepiti nel testo del regolamento rivisto a seguito del ritiro del punto nel precedente Consiglio comunale, mentre i restanti due non sono stati inseriti in quanto ritenuti non conformi all'attività di controllo sul territorio.

Sentito l'intervento del consigliere Corvino, che sarà riportato nel verbale di seduta, nel quale lo stesso ringrazia l'assessore e la maggioranza, dichiara voto favorevole e ritira i restanti due emendamenti proposti.

Sentito l'intervento del consigliere Taranto, che sarà riportato nel verbale di seduta, nel quale lo stesso chiede chiarimenti in merito alla soglia di verifica.

Sentito l'intervento dell'assessore Di Nardo, che sarà riportato nel verbale di seduta, nel quale lo stesso precisa che la soglia di verifica è fissata in euro 1.000 e che il consigliere Corvino aveva proposto di innalzarla ad euro 3.000.

Considerato che non vi sono altre richieste di intervento e dichiarazioni di voto sull'argomento;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del Settore competente ai sensi del D.lgs. 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti registrato al prot. n.ro 22094 del 21.04.2026, Verbale n.ro 91 del 20.04.2026;

Sentito il Presidente porre in votazione la proposta di deliberazione che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Con votazione per appello nominale con il seguente esito: Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Crisileo, Di Monaco Gaetano, Maffei, Mastroianni, Pardi, Sepolvere), votanti e favorevoli 18, astenuti 1 (Talento)

DELIBERA

di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione.

Successivamente, con votazione per alzata di mano dall'analogo esito: Consiglieri presenti 19, assenti 6 (Crisileo, Di Monaco Gaetano, Maffei, Mastroianni, Pardi, Sepolvere), votanti e favorevoli 18, astenuti 1 (Talento)

DELIBERA

di dotare il presente atto della immediata eseguibilità.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
-----------------	--------------------------------------------------------

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VISTA la Legge 9 agosto 2023, n. 111 *Delega al Governo per la riforma fiscale*, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio.

VISTO il D. Lgs 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge n. 212/2000: "*Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge*".

VISTO il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

VISTO il D.lgs. 30/12/2023 n. 220 che ha abrogato l'istituto della mediazione e del reclamo;

VISTO il D. Lgs 12/02/2024, n. 13 che apportato significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi.

VISTO il D.lgs. 14/06/2024 n. 87 che ha apportate delle modifiche in tema di riscossione dei tributi ed in tema di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

CONSIDERATO che il Comune di Santa Maria Capua Vetere si è dotato di un regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 11/01/2000, che necessita di essere modificato e integrato al fine di dare attuazione ai decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad oggi emanate.

RITENUTO di approvare pertanto un nuovo Regolamento Generale delle Entrate come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

VISTO l'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e la disciplina dei tributi comunali;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;


Dato atto che la presente proposta è stata trasmessa al Collegio dei Revisori per l'acquisizione del parere nonché alla Commissione Bilancio per la disamina dell'atto

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

- 1) Di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2) Di approvare il nuovo regolamento generale delle entrate come riportato nell'Allegato A della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

L'Assessore alle Finanze
Francesco Rosario Di Nardo




CITTA' DI
**SANTA MARIA
CAPUA VETERE**
PROVINCIA DI CASERTA

Via Albana, 91
81055 - Santa Maria Capua Vetere
0823.813111
P.IVA 00186270618

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
----------------	--------------------------------------------------------

Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 , n°267 si rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Santa Maria Capua Vetere, 17/04/2026

***Il Dirigente Settore Finanziario
Dott.ssa Giuseppina CELESTINO***

Parere di regolarità contabile

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 , n° 267 si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Santa Maria Capua Vetere, 17/04/2026

***Il Dirigente Settore Finanziario
Dott.ssa Giuseppina CELESTINO***



**COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
(CE)**

Regolamento generale delle entrate

Indice

Titolo I – Disposizioni generali	
Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento	4
Articolo 2 – Definizione delle entrate	4
Articolo 3 – Forme di gestione	5
<hr/>	
Titolo II – Entrate tributarie	
Capo I – Statuto dei diritti del contribuente	
Articolo 4 – Statuto dei diritti del contribuente	6
Articolo 5 – Chiarezza delle norme regolamentari	6
Articolo 6 – Certezza delle norme	6
Articolo 7 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali	7
Capo II – Ravvedimento operoso e cause esimenti	
Articolo 8 – Oggetto	7
Articolo 9 – Cause ostative	8
Articolo 10 – Cause esimenti	8
Articolo 11 – Rinvio	8
Capo III – Diritto di interpello e autotutela	
Articolo 12 – Disposizioni generali	9
Articolo 13 – Diritto di interpello	9
Articolo 14 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria	11
Articolo 15 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa	11
Capo IV – Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale	
Articolo 16 – Principi generali	12
Articolo 17 – Ambito di applicazione	12
Articolo 18 – Avvio del procedimento	12
Articolo 19 – Procedimento	13
Articolo 20 – Contraddittorio con il contribuente	14
Articolo 21 – Atto di accertamento con adesione	14
Articolo 22 – Perfezionamento della definizione	14
Articolo 23 – Effetti della definizione	15
Articolo 24 – Riduzione della sanzione a seguito di accertamento con adesione	15
Articolo 25 – Conciliazione giudiziale	15
Capo V – Gestione ordinaria dei tributi e atti di accertamento esecutivi	
Articolo 26 – Accertamento	16
Articolo 27 – Rimborsi	16
Articolo 28 – Interessi	16
Articolo 29 – Sospensione ed accollo del versamento	17
<hr/>	
Titolo III – Entrate extratributarie	
Articolo 30 – Soggetti responsabili	18
Articolo 31 – Rapporti con i cittadini	18
Articolo 32 – Gestione ordinaria dell'entrata e atto di accertamento esecutivo	18
Articolo 33 – Rimborsi	19
<hr/>	
Titolo IV – Misure organizzative	
Articolo 34 – Comunicazioni di atti ed informative all'interno dell'Ente	20
Articolo 35 – Controlli ai sensi del D.L.n. 34/2019	20
Articolo 36 – Modalità di verifica e misure organizzative	21
Articolo 37 – Verifiche preliminari delle situazioni debitorie	22
Articolo 38 – Verifica posizioni debitorie sui pagamenti dell'Amministrazione Comunale	23

Titolo V – Disposizioni comuni	
<i>Articolo 39 – Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 40 – Costi di elaborazione e notifica.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 41 – Avvio della riscossione coattiva.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 42 – Compensazione tra crediti e debiti.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 43 – Dilazioni di pagamento.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 44 – Dilazione degli importi iscritti a ruolo.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 45 – Inesigibilità ed esito indagine.....</i>	<i>29</i>

Titolo VI – Disposizioni finali	
<i>Articolo 46 – Norma di rinvio</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 47 – Abrogazioni</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 48 – Entrata in vigore</i>	<i>30</i>

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, sia tributarie sia extratributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate a promuovere un corretto rapporto di collaborazione e di buona fede tra l'Amministrazione Comunale e i contribuenti/utenti, nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, per quanto applicabili alle entrate comunali.
3. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché alla determinazione delle aliquote o tariffe massime dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
4. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento.

Articolo 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento:
 - a) le entrate tributarie;
 - b) le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico;
 - c) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio comunale;
 - d) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - e) le entrate derivanti da canoni, concessioni, autorizzazioni e corrispettivi per l'uso di beni comunali;
 - f) le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - g) le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
 - h) le entrate derivanti da oneri concessori;
 - i) le entrate derivanti da somme spettanti al Comune in forza di disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - j) le entrate ordinarie proprie di diversa natura rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere.

Articolo 3

Forme di gestione

1. Le entrate del Comune sono di norma gestite in forma diretta dall'Ente, anche attraverso le proprie strutture organizzative.

2. Il Consiglio Comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, nel rispetto dei principi di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità, trasparenza e tutela del contribuente, nonché nel rispetto delle normative dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

3. L'affidamento a terzi della gestione delle entrate non deve comportare maggiori oneri a carico dei contribuenti.

Titolo II

Entrate tributarie

Capo I

Statuto dei diritti del contribuente

Articolo 4

Statuto dei diritti del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui all'articolo 1 del presente regolamento, il Comune disciplina i propri obblighi in attuazione dei diritti del contribuente, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili alle entrate tributarie comunali.

2. In particolare, il Comune garantisce:

- a) la chiarezza e la certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- b) la pubblicità e l'adeguata informazione dei provvedimenti comunali;
- c) la semplificazione e la facilitazione degli adempimenti a carico dei contribuenti;
- d) rapporti improntati a reciproca correttezza, collaborazione e buona fede.

Articolo 5

Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei contribuenti e di garantire la certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica intervenuta.

3. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune provvede tempestivamente a darne evidenza mediante aggiornamento degli atti pubblicati e delle versioni rese disponibili per la consultazione sul sito istituzionale.

Articolo 6

Certezza delle norme

1. Al fine di garantire la certezza dei rapporti tributari e del comportamento del contribuente, il Comune assicura l'applicazione uniforme delle norme tributarie e favorisce la conoscibilità preventiva degli obblighi fiscali.

2. A tal fine è riconosciuto il diritto di interpello, secondo la disciplina di cui all'articolo 13 del presente regolamento, nei limiti e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7

Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.

Rapporti con il cittadino

1. Il Comune assicura un servizio di informazione ai contribuenti in materia di tributi comunali, anche mediante strumenti digitali, improntato ai principi di trasparenza, accessibilità e tempestività, attraverso:

- a) l'apertura di sportelli nei giorni e negli orari stabiliti;
- b) la predisposizione di un'apposita sezione del sito istituzionale dedicata ai tributi comunali;
- c) l'utilizzo di ulteriori strumenti di comunicazione ritenuti idonei dall'Amministrazione.

2. Presso gli sportelli del Servizio Tributi e sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria Capua Vetere sono consultabili i regolamenti e le deliberazioni in materia di tributi comunali e di determinazione delle aliquote e tariffe.

3. Le informazioni ai contribuenti sono rese nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per l'esame di fattispecie complesse, i contribuenti possono richiedere appuntamenti dedicati con i funzionari competenti.

4. Il Comune assicura gratuitamente un servizio di assistenza al contribuente, per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, mettendo a disposizione tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del tributo mediante applicativi web di assistenza alla liquidazione ed alla compilazione dei modelli di pagamento.

5. Il Comune promuove rapporti di collaborazione con associazioni rappresentative dei contribuenti, centri di assistenza fiscale e ordini professionali, finalizzati alla semplificazione degli adempimenti tributari.

6. Il Comune trasmette ai medesimi soggetti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpellato, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissivo ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Capo II

Ravvedimento operoso e cause esimenti

Articolo 8

Oggetto

1. Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento previste all'art.13 del D. Lgs.472/1997 e ss.mm.ii..

2. Il ravvedimento è ammesso nei limiti, con le modalità e con gli effetti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di sanzioni tributarie.

Articolo 9

Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento operoso l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui il contribuente ovvero un suo coobbligato abbia avuto formale conoscenza.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento operoso l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Articolo 10

Cause esimenti

1. In attuazione dei principi di tutela dell'affidamento e della buona fede di cui all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.
3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha indebitamente percepite.
4. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere provvede, su istanza di parte o d'ufficio, al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune, quando il versamento sia stato erroneamente eseguito in proprio favore.
5. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Articolo 11

Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e di ogni altro provvedimento disciplinante le sanzioni tributarie.

Capo III
Diritto di interpello e autotutela

Articolo 12
Disposizioni generali

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e collaborazione tra Amministrazione e contribuente, il presente Capo introduce le norme relative al diritto di interpello in materia di tributi comunali. Tale diritto consente ai contribuenti di ottenere chiarimenti preventivi sulla corretta applicazione della disciplina tributaria, favorendo così la certezza dei rapporti giuridici e prevenendo l'insorgere di controversie.

Articolo 13
Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.

3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati attivare gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.

6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta; b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva; c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione; d) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta; e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune e utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

12. L'istanza è inammissibile se:

a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lettere a) e b);

b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;

d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;

f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

13. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune stesso. Il termine di 90 giorni è sospeso tra il primo e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

15. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al Servizio gestione tributi.

16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.

18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi.

19. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.

20. Le risposte alle istanze di interpello non costituiscono atti impugnabili.

21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Articolo 14

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. Il Comune procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 212/2000, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto, nonché avverso il rifiuto tacito trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 15

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti ai fini dell'autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del d.lgs. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela, nei casi previsti dal presente articolo, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto.

3. Si applica il comma 3 del precedente art. 14.

Capo IV

Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Articolo 16

Principi generali

1. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di attuare un confronto preventivo attraverso un rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, finalizzato a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e a anticipare la riscossione.

2. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributi comunali.

Articolo 17

Ambito di applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile.

2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile ai soli accertamenti sostanziali, che si risolvono in apprezzamenti valutativi, e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

3. Esulano, pertanto, dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto", quelle cioè che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge, e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili.

4. L'istituto dell'accertamento con adesione è limitato agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

5. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

6. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

7. Nella procedura di adesione il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Articolo 18

Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato:
 - su istanza del contribuente:

- a. in caso di atti che non prevedono l'attivazione del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della L. 212/2000 e s.m.i., entro il termine per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ovvero 60 giorni dalla notifica;
 - b. in caso di atti che prevedono l'attivazione del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della L. 212/2000 e s.m.i., entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto o entro 15 giorni successivi alla notifica dell'atto di accertamento.
- di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della L. 212/2000 e s.m.i., laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Articolo 19 Procedimento

1. In caso di notifica di un avviso di accertamento per il quale non sussiste il diritto al contraddittorio preventivo (Articolo 6bis, c. 2 L.212/2000 e s.m.i.), il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (entro 60 giorni dalla notifica), può formulare istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. In caso di avviso di accertamento per il quale sussiste il diritto al contraddittorio preventivo (Articolo 6bis, c. 3, L.212/2000 e s.m.i.), il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico:

3. entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto. In tal caso, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di 90 (novanta) giorni.

4. entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'avviso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.

5. Il contribuente che ha presentato istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto non può presentare ulteriore istanza successivamente alla notifica dell'atto.

6. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo di cui all'Articolo 6 bis, c. 3, L. 212/2000 e s.m.i., l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e, comunque, da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.

7. L'impugnazione dell'avviso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria comporta la rinuncia all'adesione.

8. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di adesione l'ufficio formula al contribuente l'invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. L'invito può essere formulato anche telefonicamente. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il rifiuto dell'istanza entro lo stesso termine.

9. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di

differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.

10. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2 perde efficacia.

11. Qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni in deroga al termine ordinario.

Articolo 20 **Contraddittorio con il contribuente**

1. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del DPR n. 600/1973 e successive modificazioni.

2. Il contraddittorio può svolgersi in una o più sedute, per un massimo di 3, fatti salvi particolari casi e situazioni, anche in modalità a distanza. A conclusione delle sedute viene redatto apposito verbale dall'Ufficio, controfirmato da entrambe le parti e conservato agli atti

Articolo 21 **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, nel caso in cui l'accertamento è concordato con il contribuente, l'atto è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile del Tributo. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo:

- a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda;
- b) la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale;
- c) le modalità di versamento delle somme dovute.

2. La copia dell'atto di accertamento con adesione viene redatto in duplice esemplare e deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

Articolo 22 **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, da eseguirsi entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione, dell'intera somma dovuta o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e la presentazione della garanzia eventualmente richiesta dal Comune.

2. Per importi inferiori a € 10.000,00, la concessione della rateizzazione è subordinata al versamento del 10% dell'importo definito entro i termini di cui al comma 1 e la rateizzazione può essere concessa fino ad un numero massimo di 48 rate mensili di importo non inferiore a € 100,00. Sull'importo delle rate successive al versamento del 10% sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento dell'anticipo e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

3. Per importi superiori a € 10.000,00, la dilazione è subordinata al versamento del 10% dell'importo definito entro i termini di cui al comma 1 e la rateizzazione può essere concessa fino ad un massimo di 84 rate

mensili di importo non inferiore a € 100,00. Sull'importo delle rate successive al versamento del 10% sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento dell'anticipo e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

4. Il mancato pagamento della prima rata o di tre rate entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Qualora sia stata versata la cauzione, l'importo residuo non è iscritto a ruolo ma l'ufficio è autorizzato ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sono annullate le riduzioni delle sanzioni sui pagamenti residui concesse a seguito di adesione.

5. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire la quietanza o l'attestazione di pagamento e il numero delle rate prescelte. A seguito del ricevimento della quietanza, l'ufficio rilascia, quindi, al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 23

Effetti della definizione

1. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:

- a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
- b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.

3. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 24

Riduzione della sanzione a seguito di accertamento con adesione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza nell'invito a comparire. L'infruttuoso esperimento del procedimento di accertamento con adesione rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Articolo 25

Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione tributaria Regionale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dall'Amministrazione, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

2. Per quanto riguarda la procedura e gli effetti della definizione delle liti in applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dagli articoli da 48 a 48-ter del D. Lgs. n.546/1992.

Capo V

Gestione ordinaria dei tributi e atti di accertamento esecutivi

Articolo 26

Accertamento

1. Gli atti di accertamento sono sottoscritti dal responsabile del tributo.
2. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.

Articolo 27

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. I contribuenti possono compensare i propri crediti tributari comunali con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.
4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
5. L'istanza prevista al comma precedente deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
6. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
7. Non si procede alla riscossione spontanea qualora l'importo complessivo dovuto per l'intero anno risulti inferiore a euro 12,00, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti dai regolamenti di disciplina delle singole entrate. Il predetto importo si intende riferito al singolo tributo dovuto per ogni anno, e non alle singole rate di acconto e di saldo. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono essere sempre eseguiti.
8. Non si procede al rimborso qualora l'importo complessivo da rimborsare per l'intero anno risulti inferiore a euro 12,00, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti dai regolamenti di disciplina delle singole entrate.

Articolo 28

Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 29

Sospensione ed accollo del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

2. È ammesso, previa specifica comunicazione, l'accollo del debito tributario altrui, senza liberazione del contribuente originario. La comunicazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente originario;
- b) generalità e codice fiscale dell'accollante;
- c) il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

3. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Titolo III
Entrate extratributarie

Articolo 30
Soggetti responsabili

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate extratributarie i responsabili dei Servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo.

2. I Responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo, monitoria, di verifica, sollecitatoria, di liquidazione nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, allegando agli atti con i quali si intende procedere all'accertamento copia dell'idonea documentazione in base alle previsioni del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.

3. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

4. I responsabili devono attivarsi affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe, liquide ed esigibili, sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell'Ente.

5. Per le entrate patrimoniali l'Ente può affidare la responsabilità anche relativa alle singole fasi ad un unico Responsabile competente per materia, anche con riferimento alla eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere mediante procedimento di recupero extragiudiziale e/o di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.

Articolo 31
Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente rese pubbliche le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Articolo 32
Gestione ordinaria dell'entrata e atto di accertamento esecutivo

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare

riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del Servizio.

3. I responsabili dei relativi Servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero mediante notifica digitale. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (come richiamato dall'art.103 D.Lgs.33/2025- Testo Unico).

4. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 33

Rimborsi

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrata, a decorrere dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il Responsabile dell'entrata, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

5. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

Titolo IV
Misure organizzative

Articolo 34

Comunicazioni di atti ed informative all'interno dell'Ente

1. I singoli Dirigenti, per le entrate di propria competenza, possono richiedere agli uffici comunali competenti atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali e delle entrate comunali. L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamentari, il termine predetto non può essere inferiore a cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

2. Ai fini di un costante aggiornamento delle banche dati tributarie ed extra tributarie, l'Ufficio Anagrafe è tenuto a richiedere ai cittadini, in fase di iscrizione ed emigrazione, i dati catastali relativi agli immobili presso i quali viene stabilita la residenza; detti dati, comprese le richieste di emigrazione, devono essere trasmessi all'Ufficio Tributi con cadenza trimestrale.

Articolo 35
Controlli ai sensi del D.L.n.34/2019

1. Al fine di contrastare l'evasione dei tributi locali, per quanto previsto dall'art.15 ter del D.L.n.34/2019 convertito con modificazioni nella legge n.58/2019, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, nonché la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

2. Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune (es. IMU, TARI), anche affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

3. Si configura irregolarità tributaria allorquando il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente comma 2 per parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria relativamente agli esercizi precedenti quello in corso, per mancato pagamento anche parziale di avviso di accertamento per omessa o infedele denuncia ove non sospeso amministrativamente o giudizialmente o in fase di riscossione coattiva per un importo complessivamente superiore a € 1.000,00.

4. L'accoglimento di un ricorso avverso avviso di accertamento, anche solo in primo grado, sospende la posizione di irregolarità tributaria del contribuente, relativamente al credito tributario annullato. La posizione di irregolarità tributaria tornerà a sussistere in caso di successiva decisione favorevole al Comune, da parte della Commissione Tributaria Regionale o della Cassazione. In caso di accoglimento parziale, l'irregolarità tributaria riguarderà il quantum definito in sentenza.

5. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica.

6. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la

regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

7. Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio ovvero risulti successivamente l'esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio SUAP notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 45 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi il SUAP emette il provvedimento di sospensione per un periodo di sessanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

8. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di sessanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

9. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria anche mediante gli strumenti previsti dal presente regolamento generale delle Entrate.

10. In caso di pagamento rateale, il contribuente ricade nella posizione di irregolarità tributaria, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, con il mancato pagamento di due rate consecutive, allo spirare del termine per il pagamento della seconda rata.

11. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio Tributi che provvederà a verificarne la correttezza, entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'Ufficio SUAP, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria.

Articolo 36

Modalità di verifica e misure organizzative

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'Ufficio SUAP richiede all'Ufficio Tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante, con specifica indicazione dei dati anagrafici e dei dati catastali dell'immobile occupato. L'Ufficio Tributi deve provvedere nel termine di giorni 30.

2. Nel caso in cui l'Ufficio Tributi successivamente al rilascio di cui al comma 1 dovesse riscontrare posizioni di irregolarità tributaria, provvede a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio SUAP, il quale notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 45 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 60 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

3. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine assegnato, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

4. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.

5. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio Tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle Entrate Riscossione.

6. Il Comando di Polizia Locale vigila sull'efficacia dei provvedimenti di sospensione o revoca emanati dal SUAP, che provvederà alla necessaria comunicazione

7. In sede di prima applicazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e poi con cadenza semestrale, la struttura comunale preposta al Commercio provvede ad inviare all'Ufficio Tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

Articolo 37 **Verifiche preliminari delle situazioni debitorie**

1. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere instaura rapporti e fornisce servizi, ovvero procede alla proroga o rinnovo degli stessi, esclusivamente in ipotesi di assenza di situazioni debitorie, non oggetto di dilazioni di pagamento.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono considerate le situazioni debitorie di importo non inferiore ad € 2.000,00 per le utenze domestiche e persone fisiche ed € 3.000,00 per le persone giuridiche.

3. La verifica dell'assenza di situazioni debitorie è effettuata con riferimento all'imposta municipale propria (Imu), alla tassa sui rifiuti (Tari) e al Canone Unico, anche se oggetto di riscossione coattiva. La verifica si estende anche agli eventuali tributi introdotti in sostituzione di quelli di cui al periodo precedente ed aventi i medesimi presupposti. La verifica è effettuata anche con riferimento alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai canoni idrici e ai canoni patrimoniali.

4. La verifica dell'assenza di situazioni debitorie è effettuata nei confronti delle persone fisiche e delle persone giuridiche parti dei procedimenti, di cui al successivo comma 3, iniziati successivamente alla data di approvazione del presente regolamento. Per le persone fisiche la verifica attiene tutti i componenti del nucleo familiare; per le persone giuridiche la verifica riguarda la società e/o l'ente e i soci a responsabilità illimitata.

5. Oggetto della verifica sono i seguenti rapporti o servizi:

a) rapporti di lavoro, di collaborazione e di rappresentanza con amministratori comunali, personale di staff, consulenti e professionisti, amministratori e revisori delle società partecipate;

b) stipula di contratti relativi a procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavoro, forniture e servizi nonché dei relativi subappalti;

c) concessioni di beni demaniali e patrimoniali diverse da quelle di cui alla successiva lettera h);

d) servizi pubblici a domanda individuale, mercati e fiere attrezzate a posto fisso;

e) servizi relativi al patrimonio e al demanio quali assegnazioni di immobili ad uso non abitativo;

f) trasferimenti a carico del bilancio comunale a favore di associazioni, società ed altri soggetti diversi dalle famiglie;

g) ogni altro provvedimento favorevole il cui rilascio non discenda dal mero accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.

h) volture di utenze idriche e nuovi allacci alla condotta idrica. La verifica è altresì esclusa nella ipotesi di installazione di misuratori idrici individuali per le multiutenze servite da un unico misuratore; in detta fattispecie l'installazione dei misuratori idrici individuali è comunque subordinata al pagamento, anche in forma dilazionata, del consumo idrico effettuato fino alla predetta sostituzione.

6. La verifica relativa ai rapporti e servizi dei cui alle lettere a) e b) del precedente comma 5 attiene esclusivamente alle entrate di cui al comma 3 per i quali il soggetto attivo è il Comune di Santa Maria Capua Vetere.

7. Sono escluse dalla verifica di cui al presente articolo le famiglie in situazione di comprovato disagio economico, inserite in un apposito elenco redatto ed aggiornato dal Servizio Sociale del Comune di Santa Maria Capua Vetere e trasmesso all'Ufficio Ragioneria entro il 31 dicembre di ogni anno.

8. L'Ufficio comunale competente all'erogazione del servizio o all'instaurazione del rapporto, di cui al precedente comma 3, entro cinque giorni dall'avvio del procedimento, provvede a richiedere ai Servizi che gestiscono le entrate di cui al precedente comma 3 l'attestazione dell'assenza di situazioni debitorie relativa alle entrate per le quali il Comune di Santa Maria Capua Vetere è soggetto attivo e gestore. La richiesta deve contenere il riferimento ad una o più delle lettere di cui al precedente comma 3, nonché il codice fiscale di tutti i soggetti da verificare in attuazione delle disposizioni contenute nel precedente comma 2. I Servizi che gestiscono le entrate di cui al precedente comma 3, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 6, attestano l'assenza di situazioni debitorie ovvero, in ipotesi di accertata situazione debitoria, comunicano all'Ufficio richiedente l'importo del debito con specifica indicazione dell'entrata e del periodo di riferimento.

Qualora ai fini di cui al periodo precedente i predetti Servizi necessitino di dati e/o informazioni, non in loro possesso, acquisibili presso altri Uffici del Comune di Santa Maria Capua Vetere, procedono tempestivamente a richiederli; il termine di cui al primo periodo del presente comma è sospeso fino al ricevimento dei predetti dati e/o informazioni in possesso degli altri Uffici comunali. Questi ultimi, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, forniscono i dati e/o le informazioni necessarie ai fini dell'attestazione di cui al primo periodo del presente comma.

9. L'Ufficio procedente comunica al soggetto che intende instaurare rapporti e servizi con il Comune di Santa Maria Capua Vetere l'esito della verifica invitandolo, in ipotesi di accertata situazione debitoria, a regolarizzare la propria posizione, anche mediante la dilazione di pagamento. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dall'invito di cui al precedente periodo, l'Ufficio conclude il procedimento con provvedimento di diniego all'instaurazione del rapporto ovvero all'accesso al servizio, da comunicarsi alla parte.

10. In ogni caso, l'attività di verifica deve esaurirsi entro il termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo. Il mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, equivale ad assenza di situazioni debitorie.

Articolo 38

Verifica posizioni debitorie sui pagamenti dell'Amministrazione Comunale

1. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere, nelle ipotesi previste dall'art. 48bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (ovvero art.144 del T.U. 33/2025), dopo l'applicazione delle disposizioni ivi contenute, prima di effettuare il pagamento delle somme ancora dovute verifica presso l'Ufficio Ragioneria se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento afferente le entrate per le quali il predetto

Ufficio ha avviato le attività di riscossione coattiva.

2. In ipotesi di verificato inadempimento di cui al periodo precedente, l'Ufficio Ragioneria non procede al pagamento e procede al pignoramento delle somme da riscuotere.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione dell'art. 48bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (ovvero art. 144 del T.U. 33/2025).

TITOLO V
Disposizioni comuni

Articolo 39

Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva

1. Le modalità di riscossione volontaria sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge ovvero dai regolamenti di disciplina delle singole entrate, la riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal Comune con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni.
3. In regime di proroga normativa, la riscossione coattiva può continuare ad essere gestita dall'Agente della Riscossione, ovvero di altro agente di riscossione disposto per legge, il quale la effettua con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora la riscossione coattiva venga assegnata alla competenza di un unico Responsabile l'ingiunzione fiscale compete e viene sottoscritta dal funzionario responsabile individuato, sulla base dei titoli posti a fondamento della pretesa debitoria la cui definizione resta in capo al responsabile dell'entrata competente.
5. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità, è da intendersi comprensivo di sanzioni ed interessi.
6. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
7. L'eventuale affidamento della gestione a terzi non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. In questo caso dovranno essere previste nel contratto forme di controllo dell'attività svolta dal terzo incluso il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
8. La gestione diretta tiene conto della necessità di dotare la struttura organizzativa di risorse strumentali adeguate a perseguire elevati livelli di efficienza, efficacia, economicità, snellimento e semplificazione amministrativa.
9. Le attività di supporto esterne alla struttura organizzativa dell'ente, in caso di gestione diretta, possono essere affidate a terzi nel rispetto della vigente normativa in materia di codice degli appalti.
10. Il pagamento delle entrate avviene tramite F24, a mezzo Sistema PagoPA, o mediante versamento su conto corrente postale o bancario intestato all'Ente, ovvero bancomat o carta di credito. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia d'entrata, a mezzo autoliquidazione da parte del contribuente oppure tramite l'invio di avvisi di pagamento/bollettini o inviti bonari di pagamento e solleciti che specificano le somme dovute e l'eventuale suddivisione in rate.
11. Al fine di agevolare la gestione della riscossione ed evitare l'inutile avvio di procedure esecutive, l'ente può procedere anche mediante sistemi di "compliance" quali sollecito telefonico, invio sms, e-mail o a mezzo posta elettronica certificata.

12. Sono applicati gli interessi calcolati in base al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile con maturazione giorno per giorno, su tutte le somme di qualunque natura escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento.

Articolo 40 Costi di elaborazione e notifica

1. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.

2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:

a) una quota a titolo di oneri di riscossione pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,

b) una quota pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro.

c) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2023.

Articolo 41 Avvio della riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, viene effettuata dal Comune a mezzo ruolo, in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. nr. 602/1973 e ss. mm. e ii., ovvero a mezzo ingiunzione fiscale ex regio decreto n. 639/1910 e accertamento esecutivo ex comma 792 legge 160/2019.

2. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

5. Non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori ad euro 50. Il predetto importo è da intendersi comprensivo di eventuali maggiorazioni, sanzioni ed interessi.

Articolo 42

Compensazione tra crediti e debiti

1. In applicazione dell'art. 3 del D. Lgs n. 472/1997, dell'art. 1, comma 167, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 1243 del Codice civile, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali ed altre entrate.

2. L'importo dovuto dal contribuente può essere estinto per compensazione, totale o parziale, con eventuali crediti certi liquidi ed esigibili che lo stesso risulti avere nei confronti dell'ente.

3. Per crediti certi, liquidi ed esigibili, si intendono somme di qualsiasi natura (fatture, note di pagamento o rimborsi) già liquidate dagli Uffici comunali a favore del creditore con apposito "atto di liquidazione" e regolarmente contabilizzate dall'Ufficio Ragioneria del Comune, ai sensi dell'Art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, ma non ancora pagate.

4. La compensazione, avviene sia su istanza di parte o direttamente applicata dall'Ufficio competente; in ogni caso, è disposta con proprio provvedimento dal funzionario responsabile dell'entrata interessata ed inviata al responsabile finanziaria; nel provvedimento è indicato l'importo, la natura dell'entrata ed ogni altro dato utile alla compensazione.

5. Resta inteso che in caso di istanza il contribuente rinuncia ai giudizi pendenti relative alle somme oggetto della compensazione stessa.

6. In caso la compensazione sia disposta direttamente dal Comune, quest'ultima può attere esclusivamente crediti di natura tributaria, extra-tributaria e patrimoniali divenuti esigibili.

7. La compensazione non trova applicazione in presenza di controversie pendenti, aventi ad oggetto i debiti per i quali opera l'istituto della compensazione. In caso di compensazione su istanza di parte, il cittadino deve presentare apposita richiesta al Comune volta a specificare:

- a. generalità e codice fiscale del contribuente;
- b. l'entrata dovuta al lordo della compensazione;
- c. l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno;

d. la dichiarazione di non aver chiesto rimborso delle quote versate in eccedenza ovvero, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

8. A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare al cittadino una comunicazione nella quale specifica l'importo riconosciuto in compensazione.

9. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori rispetto alle somme a debito, la differenza può essere utilizzata a compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti ovvero ne può essere richiesto il rimborso; il cittadino esprime tale scelta in sede d'istanza di compensazione.

10. I termini di decadenza o prescizionali previsti per esercitare il diritto al rimborso dalle norme vigenti si applicano anche per i crediti richiesti in compensazione.

11. La compensazione non è ammessa nel caso di somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

12. Il servizio competente, nei termini di legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

Articolo 43

Dilazioni di pagamento

1. Fatte salve specifiche disposizioni regolamentari in relazione alle singole entrate, nel caso di avvisi bonari di sollecito al pagamento è possibile concedere la dilazione su semplice richiesta per un massimo di n.4 rate mensili con un importo minimo di € 100,00.

2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria e patrimoniale, richieste con avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della legge 160/2019, con ingiunzione di pagamento di cui al r.d. 639/1910 e con sollecito di pagamento di cui all'art. 1, comma 795, della legge 160/2019, il funzionario responsabile del tributo o della singola entrata, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà economica, la rateizzazione dell'importo dovuto, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'art. 1 della legge 160/2019:

a) Per importi inferiori a € 10.000,00, la concessione della rateizzazione è subordinata al versamento del 10% dell'importo dell'atto e la rateizzazione può essere concessa fino ad un numero massimo di 48 rate mensili di importo non inferiore a € 100,00. Sull'importo delle rate successive al versamento del 10% sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento dell'anticipo e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

b) Per importi superiori a € 10.000,00, la dilazione è subordinata al versamento del 10% dell'importo dell'atto e la rateizzazione può essere concessa fino ad un massimo di 84 rate mensili di importo non inferiore a € 100,00. Sull'importo delle rate successive al versamento del 10% sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento dell'anticipo e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

3. Il mancato pagamento della prima rata o di tre rate entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Qualora sia stata versata la cauzione, l'importo residuo non è iscritto a ruolo ma l'ufficio è autorizzato ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sono annullate le riduzioni delle sanzioni sui pagamenti residui concesse a seguito di adesione.

4. La richiesta di dilazione va effettuata con istanza in carta semplice e presentata all'Ufficio Protocollo, allegando:

a) Attestazione del versamento dell'anticipo del 10%;

b) Copia di un valido documento di riconoscimento, firmato in calce dal contribuente;

5. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberatoria del contribuente originario;

Articolo 44

Dilazione degli importi iscritti a ruolo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo deve essere presentata all'Agente della Riscossione.

Articolo 45

Inesigibilità ed esito indagine

1. L'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti principali cause:

- a) mancato perfezionamento della notifica del titolo coattivo;
- b) procedure concorsuali che rendano infruttuoso il recupero;
- c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare e/o esecutiva;
- d) esperimento infruttuoso di azioni cautelari e/o esecutive;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- f) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- g) limiti di importo che comportano l'antieconomicità della procedura;
- h) eventuali ulteriori cause che potranno essere definite in apposito documento tecnico gestionale approvato con deliberazione della Giunta comunale.

2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

Titolo VI Disposizioni finali

Articolo 46

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Articolo 47

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 48

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.



Città di Santa Maria Capua Vetere
(Provincia di Caserta)
Collegio Revisori dei Conti

VERBALE N. 91 DEL 20 APRILE 2026

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta al Consiglio Comunale relativa "Approvazione regolamento generale delle entrate"

L'anno 2026 il giorno venti del mese di aprile, presso lo studio del rag. Emilio Atorino in Angri (SA) alla Via S. Di Giacomo 2, si è riunito il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio Comunale il 20/12/2024 con Delibera n. 108, composto da:

rag. Emilio Atorino	Presidente
dott. Roberto Cardinale	Componente
dott. Francesco Salerno	Componente

per procedere all'esame del regolamento in oggetto.

PREMESSO

- ✓ che è potestà dell'Ente procedere a dotarsi di regolamenti e/o atti che, in futuro, regolano l'andamento e la gestione delle entrate dell'Ente;
- ✓ che i regolamenti sono fonte normativa secondaria demandati agli enti locali;
- ✓ che con il regolamento l'Ente intende dotarsi di adeguato strumento normativo finalizzato alla corretta gestione delle entrate e delle attività ad esse connesse;
- ✓ che con il protocollo n. 21704 del 17/04/2026 l'Ente ha consegnato il regolamento in oggetto.

VISTO

- ✓ l'articolo 117 della carta costituzionale;
- ✓ l'articolo 7, del titolo 1, del TUEL;
- ✓ il comma 1 lett. b) n. 7 dell'articolo 239 del TUEL.;
- ✓ l'articolo 52 comma 1 del D.lgs. 446/1997;
- ✓ la Legge n. 111/2023;
- ✓ la Legge n. 219/2023;
- ✓ la Legge n. 220/2023;
- ✓ il D.Lgs. n. 13/2024;
- ✓ il D.Lgs. n. 87/2024;
- ✓ l'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997;
- ✓ il D.Lgs. n. 546/1992.

TENUTO CONTO

- che il regolamento è composto da 48 (*quarantotto*) articoli suddivisi in sei (VI) titoli.
- che in particolare, si è provveduto alla verifica, al fine di garantire le parti, della presenza dei seguenti articoli e/o argomenti essenziali:
 - ✓ articolo 4 "Diritti del contribuente";
 - ✓ articolo 7 "Informazione sui provvedimenti comunali";
 - ✓ Capo II "Ravvedimento operoso e cause esimenti";
 - ✓ Capo III "Diritto di interpello e autotutela";



Città di Santa Maria Capua Vetere
(Provincia di Caserta)
Collegio Revisori dei Conti

- ✓ Capo IV "Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale";
➤ che la proposta è munita del parere di regolarità tecnica e contabile entrambi espressi dal Dirigente finanziario dott.ssa Giuseppina Celestino.

DATO ATTO

che il regolamento prevede i cardini fondanti per:

- a) la definizione delle imposte;
- b) le modalità di recupero e di accertamento;
- c) le agevolazioni in caso di adesione spontanea;
- d) la possibilità da parte del contribuente di poter utilizzare le agevolazioni concesse dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/97 (c.d. *ravvedimento operoso*).

Per tutto quanto sopra il Collegio,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE all'approvazione del regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto all'unanimità.

Il Presidente

rag. Emilio Atorino

Il Componente

dott. Roberto Cardinale

Il Componente

dott. Francesco Salerno

Il Presidente del
Consiglio Comunale
Gerardo Capitelli

F.to _____

Il Segretario Generale
dott.ssa Mariaemilia Lista

F.to _____

Attestato di Pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, I comma, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 22 MAG, 2026 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

S. Maria Capua Vetere 22 MAG, 2026

Il Messo Comunale

F.to DOMENICO RIEKARDI

Il Segretario Generale
dott.ssa Mariaemilia Lista

F.to _____

Certificati di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del decreto legislativo del 18/8/2000 n.ro 267 il giorno _____

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).
- Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134 , comma 3).

S. Maria Capua Vetere _____

Il Segretario Generale
dott.ssa Mariaemilia Lista

Copia conforme all'originale

S. Maria Capua Vetere 22 MAG, 2026

Il Segretario Generale
dott.ssa Mariaemilia Lista